



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 241 LEGISLATURA N. VIII

delibera

1701

DE/SL/S07 Oggetto: Definizione dei requisiti e delle modalità di
 0 NC riconoscimento delle aree di sosta di eccellenza -
 Art. 35 della LR n. 9/2006 - DGR n. 1158/2007.

Prot. Segr.
 1826

L'anno duemilanove addì 19 del mese di ottobre presso la sede comunale di Urbino si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Petrini Paolo	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Benatti Stefania	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Rocchi Lidio	Assessore
- Solazzi Vittoriano	Assessore

Sono assenti:

- Badiali Fabio	Assessore
- Donati Sandro	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
 Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Solazzi Vittoriano.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
 prot. n. _____

L'INCARICATO



seduta del 19 OTT 2009
Delibera - - 1701

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DELLE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLE AREE DI SOSTA DI ECCELLENZA. ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/2006. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1158/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. Le aree di sosta di cui all'articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, così come definite e regolamentate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 31/10/2007, assumono la denominazione di "aree di sosta di eccellenza" se in possesso di almeno quattro dei seguenti requisiti:
 - a) ingresso e uscita controllati;
 - b) adeguato numero di allacci elettrici;
 - c) servizi aggiuntivi comprensivi di docce e di lavandini;
 - d) vicinanza ai centri o siti di interesse turistico;
 - e) arrivi non inferiori alle ottocento unità nell'arco dell'anno, comunicati con le modalità previste dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2006.



seduta del
19 OTT 2009
Delibera
- - 1701

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

2. Le aree di sosta di eccellenza sono riconosciute dalla Regione Marche con provvedimento della struttura competente in materia di turismo.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al punto 2 la Regione Marche si avvale di una Commissione costituita:
dal dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo che la presiede;
dal funzionario dell'Ufficio regionale competente;
da un rappresentante dell'Assemblea Nazionale Comuni d'Italia – Marche;
da due rappresentanti dell'Associazione di categoria più rappresentativa nel settore del turismo all'aria aperta.
4. La richiesta di riconoscimento dell'area di sosta di eccellenza deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di turismo da parte del Comune interessato, entro il 31 ottobre per l'anno 2009 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, adeguatamente documentata ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 1.
5. La Regione Marche si riserva di effettuare verifiche e sopralluoghi, anche tramite soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per acquisire gli elementi e le conoscenze necessari a determinare il riconoscimento.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria per la concessione dei contributi, prevista dalla D.G.R. n. 1361/2008, alle aree di sosta di eccellenza vengono attribuiti punti cinque.
7. Le aree di sosta di eccellenza sono contraddistinte dal logo come indicato nell'allegato "A".

Il Segretario della Giunta
(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

Il Presidente della Giunta
(Dott. Gian Maria Spacca)

Gian Maria Spacca

Gian Maria Spacca



seduta del 19 OTT 2009
Delibera -- 1701

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premessa e riferimenti normativi:

Il Titolo II, capo III, articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a: "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" prevede la realizzazione e gestione delle aree di sosta. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti.

La realizzazione di dette aree è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

Detti soggetti provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.

Il comma 1 dell'articolo 35 della citata legge n. 9/2006 dispone che la Giunta regionale definisca, con proprio atto, le caratteristiche per la realizzazione delle aree di sosta.

Con la deliberazione n. 1158 del 31/10/2007 la Giunta regionale ha approvato le caratteristiche delle aree di sosta, stabilendo, nel contempo, i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi ai soggetti destinatari per la realizzazione delle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 9/2006.

In particolare il punto 2 della deliberazione n. 1158/2007 elenca i requisiti delle aree di sosta, mentre il punto 3 definisce i criteri di realizzazione e gestione delle stesse.

Nell'ambito del consolidato rapporto di collaborazione con la Associazione regionale del Campeggio-Marche, la più rappresentativa organizzazione di categoria nel settore del turismo all'aria aperta, è emersa l'opportunità di dotare le aree di sosta di nuove attrezzature e servizi, individuando alcuni requisiti qualitativi come elementi discriminanti ai fini dell'assegnazione del riconoscimento di "area di sosta di eccellenza". Ciò si inquadra nel più generale obiettivo strategico che la Regione Marche persegue per elevare la qualità dei servizi di accoglienza partendo dal marchio di qualità delle strutture ricettive alberghiere, per arrivare alle località balneari insignite della bandiera blu e ai borghi bandiera arancione.



seduta del 19 OTT 2009
Delibera --1701

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Proposta:

Tutto ciò premesso, la P.F. "Turismo e Promozione" nell'ambito del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, i requisiti e le modalità di riconoscimento delle aree di sosta di eccellenza, come di seguito indicati:

1. Le aree di sosta di cui all'articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, così come definite e regolamentate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 31/10/2007, assumono la denominazione di "aree di sosta di eccellenza" se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. ingresso e uscita controllati;
 - b. adeguato numero di allacci elettrici;
 - c. servizi aggiuntivi comprensivi di docce e di lavandini;
 - d. vicinanza ai centri o siti di interesse turistico;
 - e. arrivi non inferiori alle ottocento unità nell'arco dell'anno, comunicati con le modalità previste dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2006.
2. Le aree di sosta di eccellenza sono riconosciute dalla Regione Marche con provvedimento della struttura competente in materia di turismo.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al punto 2 la Regione Marche si avvale di una Commissione costituita:
 - dal dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo che la presiede;
 - dal funzionario dell'Ufficio regionale competente;
 - da un rappresentante dell'Assemblea Nazionale Comuni d'Italia - Marche;
 - da due rappresentanti dell'Associazione di categoria più rappresentativa nel settore del turismo all'aria aperta.
4. La richiesta di riconoscimento dell'area di sosta di eccellenza deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di turismo da parte del Comune interessato, entro il 30 ottobre per l'anno 2009 ed entro il 30 aprile per gli anni



seduta del 19 OTT 2009
Delibera - - 1701

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

successivi, adeguatamente documentata ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 1.

5. La Regione marche si riserva di effettuare verifiche e sopralluoghi, anche tramite soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per acquisire gli elementi e le conoscenze necessari a determinare il riconoscimento.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria per la concessione dei contributi, prevista dalla D.G.R. n. 1361/2008, alle aree di sosta di eccellenza vengono attribuiti punti cinque.
7. Le aree di sosta di eccellenza sono contraddistinte dal logo come indicato nell'allegato "A".

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Mario Ruggini)

VISTO

Il Dirigente della P.F.

"Turismo e Promozione"

(Dott. Sandro Abelardi)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO E COMMERCIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 1 pagina di allegato.

Il Segretario della Giunta

(Dott. Bruno Brandoni)



seduta del 19 OTT 2009
Delibera - - 1701

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO "A"

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N° 1701 DEL 19 OTT 2009

